



283/2024

SENT. N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il giudice monocratico cons. Anna Bombino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio instaurato con il ricorso iscritto al
N.80108/PC del registro di Segreteria proposto dai
sigg.:

1.XX, nato a OMISSIS(OMISSIS) il OMISSIS,
residente in OMISSIS (OMISSIS) in OMISSIS, codice
fiscale C.F.: OMISSIS,

2.Y Y, nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS,
residente in OMISSIS (OMISSIS) in OMISSIS,
codice fiscale C.F.: OMISSIS

3.K K, nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS,
residente in OMISSIS (OMISSIS) in OMISSIS codice
fiscale C.F.: OMISSIS, tutti ex dipendenti
in quiescenza del Ministero dell'Interno,
rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Vittorio

Antonio Giunta, con studio in Gela (Caltanissetta),
via Europa n°93, ed elettivamente domiciliati presso
lo studio dell'Avv. Benito Panariti Via Celimontana
n. 38 00184 ROMA

Contro l'INPS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA
SOCIALE - DIREZIONE ROMA EUR, in persona del l.r.p.t,
rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli
dell'avvocatura interna e domiciliato in Roma alla
via C. Beccaria n.29;

Per l'accertamento ed il riconoscimento del diritto
al percepimento dell'aliquota maggiorata di cui
all'art.54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092

Uditi alla pubblica udienza del 5 giugno 2024, con
l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,
il relatore cons. Anna Bombino, l'avv. Giunta Angelo
Vittorio Antonio per i ricorrenti; per l'INPS l'avv.
Filippo Sperapani.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso (cumulativo) gli interessati, come sopra
emarginati, ex dipendenti del Ministero dell'Interno-
Dipartimento del Corpo civile dei Vigili del fuoco in
quiescenza, rimaste prive di riscontro le diffide
trasmesse a mezzo pec all'Amministrazione di
appartenenza il 25.3.2023, chiedono la riliquidazione

dei rispettivi trattamenti di pensione con l'applicazione dell'aliquota del 44% prevista dall'art.54 del TU 1092/73 sull'anzianità di servizio maturata alla data del 31.12.1995 in luogo di quella prevista dall'art. 44 per il personale civile; ritengono le disposizioni previste per il personale militare applicabili anche al personale civile del Corpo dei Vigili del Fuoco in forza dell'art.61 del D.P.R. n.1092 del 1973 che espressamente prevede : " al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari".

I ricorrenti hanno richiamato ampia giurisprudenza amministrativa e contabile a sostegno delle loro pretese (cfr. Calabria n.366/2020; Emilia Romagna 74/2020) e prodotto le rispettivi determinazioni di liquidazione dei trattamenti di pensione, oltre che gli attestati di servizio; hanno chiesto quindi la rivalutazione dei rispettivi trattamenti con la conseguente condanna al pagamento delle somme, con applicazione retroattiva ai cinque anni dal momento della presentazione delle istanze stragiudiziali di ricalcolo, oltre gli arretrati e gli interessi sulle somme via via rivalutate fino all'effettivo soddisfo;

in via secondaria hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 che prevede l'aliquota maggiorata al 44%, solo al personale militare esclusa per il personale civile al quale si applica l'aliquota inferiore prevista dall'art.44 del D.P.R. n.1092 del 1973, in violazione dei principi costituzionali della ragionevolezza e di parità di trattamento, ai sensi degli artt.3, 36, 97 Cost.

In via istruttoria hanno chiesto la nomina di una CTU per appurare che "sussistono i requisiti per l'attuazione e portata applicativa" dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Con memoria del 2.2.2024 si è costituito l'INPS al fine di rilevare, che l'Istituto dopo la pubblicazione delle note sentenze n. 1/2021-QM-Pres-Sez e 12/2021 QM-Sez, delle Sezioni Riunite di Codesta Corte, con circolari n. 107 del 24 luglio 2021 e n. 199 del 29 dicembre 2021, ha impartito alle Sedi territoriali l'indicazione di procedere al ricalcolo con il 2,44 % agli aventi diritto al personale militare. Successivamente, per quanto concerne il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'Inps ha adottato in data 14 giugno 2022 la circolare n. 68, con la quale ha esteso anche al suddetto personale il diritto al ricalcolo con il

coefficiente dello 2,44 %, nei limiti della prescrizione quinquennale, in considerazione dell'equiparazione del predetto personale al personale militare recato dall'art. 61 del D.P.R. n.1092/1973. Detto ricalcolo viene effettuato limitatamente al "personale appartenente ai settori operativi, compreso quello appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva e aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco", con esclusione del personale appartenente ai ruoli amministrativi non operativi nei confronti dei quali non opera l'equiparazione prevista dal richiamato art. 61 del D.P.R. n.1092/1973.

Ha eccepito il divieto di mutatio libelli, con riferimento alla richiesta dell'aliquota del 2,44%, non espressamente richiesta dai ricorrenti. Ha eccepito il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724/1994 e dell'art. 16, comma 6, della 412/1991. Conclusivamente, in via principale, ha ritenuto l'inammissibilità delle domande in tutto o in parte ovvero disporne il rigetto perché infondate in fatto ed in diritto ovvero carenti di prova; In ulteriore subordine e salvo gravame dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell'art. 16 l.n.

412 del 30.12.1991 e successivamente esteso dall'art. 22, comma 36, della L. 724/1994. Con il favore delle spese.

Con note di udienza del 4 marzo 2024 l'INPS ha prodotto la relazione della sede Roma Tuscolano, relativa ai ricorrenti X e Y, da cui si evince che è stata effettuata la riliquidazione del trattamento pensionistico, con l'applicazione dell'art.54 e il pagamento degli arretrati; con riferimento al ricorrente K è in corso il procedimento di riliquidazione.

Alla udienza del 13.3.2024, constatato il parziale adempimento dell'INPS, il giudizio è rinviato alla udienza del 5 giugno 2024.

In data 23 maggio 2024 il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto la cessazione della materia del contendere avendo l'INPS provveduto alla liquidazione dei trattamenti agli interessati.

All'esito della discussione il giudizio è passato in decisione, come da lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio consegnato al segretario. Considerato in

Diritto

Il petitum del giudizio attiene all'applicabilità dell'articolo 54 DPR n. 1092/1973 al personale

appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonostante il predetto Corpo, ai sensi dell'articolo 1 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", sia una "struttura dello Stato ad ordinamento civile", con alcune categorie di personale con mansioni operative antincendio, considerati militari, pur non rivestendo lo status di militare, a fini pensionistici. Tale equiparazione si fonda sulla previsione contenuta nell'articolo 61 DPR 1092/1973 - tutt'ora vigente, non rientrando tra le disposizioni abrogate dall'articolo 35 d.lgs. n. 139/2006. La predetta disposizione prevede, al primo comma, che "al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonché agli Ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale, si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali" e, al terzo comma che "al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militare; per il caso di

dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52" (comma 3). Le qualifiche indicate nella predetta disposizione sono confluite nei ruoli istituiti con decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252") dei "capi squadra e dei capi reparto" a sua volta articolato in tre qualifiche di capo squadra, capo squadra esperto e capo reparto (art. 10, comma 1) e in quelle degli "ispettori antincendi", a sua volta articolato in ispettore antincendi, ispettore antincendi esperto e 8 ispettore coordinatore (art. 17, comma 1).

Ciò posto, a seguito delle pronunce n. 1/21 e 12/21 delle SS.RR. della Corte dei Conti, l'Inps ha adottato in data 14 giugno 2022 la circolare n. 68, con la quale ha esteso anche al personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco il diritto al ricalcolo con il coefficiente dello 2,44 %, nei limiti della prescrizione quinquennale, in considerazione dell'equiparazione del predetto personale al personale militare recato dall'art. 61 del D.P.R. n.1092/1973. Detto ricalcolo viene effettuato limitatamente al "personale appartenente ai settori operativi, compreso quello appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva e

aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco", con esclusione del personale appartenente ai ruoli amministrativi non operativi nei confronti dei quali non opera l'equiparazione prevista dal richiamato art. 61 del D.P.R. n.1092/1973.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla circolare 68/2022, l'INPS ha adottato le determinazioni di riliquidazione delle pensioni dei ricorrenti X X e Y Y e K

Michele, con corresponsione degli arretrati spettanti. Pertanto debbono intendersi soddisfatte le loro pretese.

Con riferimento alle spese, il riconoscimento del diritto a seguito della pronuncia delle SS.RR. nelle more del giudizio giustifica la compensazione delle stesse.

P.Q.M.

La Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

1)Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere nei confronti di X X e Y Y e K K

Le spese di lite sono compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
5 giugno 2024.

Il GUP

(Anna Bombino)

Firmato Digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06.06.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
06.06.2024 10:01:25
GMT+01:00